



**COMUNE DI CITTÀ SANT'ANGELO**  
**SETTORE I - AFFARI GENERALI**

**Determina del Responsabile di Settore N. 446 del 11/10/2022**

PROPOSTA N. 1830 del 11/10/2022

**OGGETTO: GARA PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI SORVEGLIANZA SUGLI SCUOLABUS.  
AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA**

VISTA la deliberazione di consiglio comunale n. 31 del 24 maggio 2022, con la quale si approvava il bilancio di previsione 2022/2024, previo esame della commissione consiliare bilancio del 19 maggio 2022;

VISTA la deliberazione di consiglio comunale n. 29 del 24 maggio 2022, con la quale si approvava la programmazione biennale degli acquisti di beni e servizi, previo esame nella commissione consiliare bilancio del 19 maggio 2022;

VISTO il Decreto sindacale n. 19 del 15 dicembre 2020, con il quale il sottoscritto veniva nominato quale responsabile del settore affari generali e vicesegretario vicario, fino al 31 dicembre 2023;

VISTA la determinazione AG n. 294 del 30 giugno 2022 con la quale si provvedeva a:

- contrarre per l'affidamento dei servizi di sorveglianza sugli scuolabus durante il trasporto scolastico;
- approvare tutti i documenti di gara;
- individuare il sottoscritto quale Responsabile Unico del Procedimento (RUP);

DATO ATTO che scadeva il termine per la presentazione delle offerte, in data 12 settembre 2022;

VISTA la determinazione di nomina della commissione giudicatrice n. 410 del 21 settembre 2022;

VISTA la determinazione AG n. 413 del 22 settembre 2022, con la quale il RUP ammetteva alla gara gli operatori economici richiedenti la partecipazione (n. 7), previa verifica della correttezza formale della documentazione amministrativa presentata:

RICEVUTI i verbali della commissione giudicatrice del 26, 27, 28 settembre 2022 e verificato che appariva anormalmente bassa l'offerta presentata dall'operatore economico **CONSORZIO GLOBAL MED CARE**, con sede legale in Via San Giacomo s.n.c., 66020 SCERNI (CH) e sede operativa alla Via Piave, n. 75, 66034 LANCIANO (CH), Pec: [direzione@pec.consorziogmc.eu](mailto:direzione@pec.consorziogmc.eu), p. iva: 01804670683 (ribasso del 12% - prezzo orario offerto IVA esclusa pari ad € 19,80 – costi di sicurezza aziendali per € 5.000,00 – costo della manodopera pari ad € 378.000,00);

SOTTOLINEATO che, con nota del 28 settembre 2022, il RUP chiedeva giustificazioni in merito al prezzo offerto, con assegnazione del termine di 15 giorni per fornirle;

VISTA la determinazione AG n. 438 del 6 ottobre 2022, con la quale, all'esito della verifica di anomalia dell'offerta, si proponeva l'aggiudicazione in favore del primo classificato **CONSORZIO GLOBAL MED CARE**, con sede legale in Via San Giacomo s.n.c., 66020 SCERNI (CH) e sede operativa alla Via Piave, n. 75, 66034 LANCIANO (CH), Pec: [direzione@pec.consorziogmc.eu](mailto:direzione@pec.consorziogmc.eu), p. iva: 01804670683, al prezzo orario di € 19,80;

VISTO l'articolo 32, commi 5, 6 e 7 del codice dei contratti (Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50), dove si rinviene la disciplina dell'aggiudicazione definitiva;

ACCERTATO che per l'aggiudicazione definitiva è sufficiente anche la presa d'atto dei verbali di gara, imponendosi una motivazione analitica solo nelle ipotesi in cui vengano ravvisate ragioni che

impediscono l'approdo di tutta la dinamica procedimentale verso la sua fisiologica evoluzione (TAR Campania, Napoli, Sezione I, 29 gennaio 2009, n. 514);

ACCERTATO che l'aggiudicazione definitiva non costituisce un atto meramente confermativo o esecutivo, bensì un provvedimento che, anche quando recepisca integralmente i risultati dell'aggiudicazione provvisoria, comporta comunque una nuova valutazione degli interessi pubblici sottostanti, con conseguente necessità di impugnativa autonoma (TAR Puglia, Lecce, sezione III, 28 febbraio 2012, n. 369);

RILEVATO che il soggetto che si assume pregiudicato dall'aggiudicazione definitiva ha l'onere di impugnare tempestivamente, senza che le successive vicende riguardanti l'aggiudicatario (es. verifica del possesso dei requisiti) possano determinare la sopravvenienza di un titolo a ricorrere, con la riapertura dei termini (TAR Lazio, Roma, sezione I, 21 giugno 2011, n. 5510);

PRESO ATTO che il rapporto contrattuale non sorge con l'aggiudicazione definitiva, atto di natura provvedimentale non equivalente ad accettazione dell'offerta, bensì, per la pubblica amministrazione, solo con la stipula del contratto, atto bilaterale vincolante anche per l'ente pubblico (Consiglio di Stato, sezione V, 21 aprile 2010, n. 2254), in quanto unico contenente le dichiarazioni/volontà negoziali dell'ente, tanto che l'annullamento dell'aggiudicazione non determina automaticamente la nullità del contratto per mancanza del consenso: il contratto stipulato resta valido salvo l'eventuale annullamento specifico dello stesso (TAR Lombardia, Milano, sezione I, 21 febbraio 2007, n. 335);

ACCERTATO che dopo l'aggiudicazione definitiva e prima della stipula del contratto, la revoca è sempre possibile, salvo un particolare e più aggravato onere motivazionale, in considerazione del legittimo affidamento dell'aggiudicatario (TAR Lazio, Roma, sezione II-ter, 14 settembre 2016, n. 9729 – Consiglio di Stato, sezione III, 29 novembre 2016, n. 5026);

VERIFICATO che sino al momento dell'aggiudicazione definitiva, la stazione appaltante può sempre riesaminare il procedimento di gara al fine di emendarlo da eventuali errori commessi o da illegittimità verificatesi (Consiglio di Stato, sezione V, 21 dicembre 2017, n. 6002);

ACCERTATO che, per il T.A.R. Lazio, l'aggiudicazione della pubblica gara non determina l'insorgenza di vincoli negoziali o, comunque, di obblighi civilistici alla conclusione del contratto (TAR Lazio, sezione II, sentenza n. 11610/2022);

PRESO ATTO delle motivazioni contenute nei verbali del 26 e 27 settembre 2022, nonché della motivazione riassuntiva di carattere comparativo (di cui al verbale del 27 settembre 2022), con cui la commissione giudicatrice consentiva allo scrivente di conoscere l'iter logico seguito nell'attribuzione dei punteggi come di seguito riportato:

Verbale del 27 settembre 2022 - Motivazione riassuntiva complessiva di carattere comparativo: *alcuni concorrenti valorizzavano meglio di altri criteri quali la formazione e le azioni per limitare il turn over (es. BLULINE), altri operatori economici investivano di più sulle migliori (es. CONSORZIO GLOBAL MED CARE E COOPERATIVA CRISTOFORO). Queste ultime due ditte riuscivano meglio di altre anche ad evidenziare la validità del proprio sistema di svolgimento dei servizi e del sistema di comunicazione con le autorità scolastiche. Il CONSORZIO GLOBAL MED CARE, poi, proponeva un sistema di reclutamento del personale particolarmente apprezzato per il coinvolgimento del committente nell'esame dei curricula. Sulle migliori, la commissione premiava maggiormente le offerte di ore extra di sorveglianza per le attività extrascolastiche, tanto perché particolarmente richieste dalle istituzioni scolastiche e dalle famiglie, quanto perché l'offerta era la più attinente all'oggetto dell'appalto. Venivano ridimensionate, viceversa, nella valutazione e nell'assegnazione dei punteggi, quelle migliori poco attinenti e di limitata utilità per l'ente (es. offerta di pulmini o mezzi per disabili). La commissione non riusciva, invece, a differenziare i giudizi per alcuni criteri quali i sistemi di coordinamento con la stazione appaltante, avendo tutti i concorrenti proposto soluzioni analoghe di valore equivalente (con impiego di direttore del servizio, assistente sociale, responsabile del servizio o responsabile operativo).*

RICORDATO che quanto più è dettagliata l'articolazione dei criteri e sub criteri di valutazione, tanto più risulta esaustiva l'espressione del punteggio in forma numerica: ove invece il giudizio della commissione

non sia delimitato nell'ambito di un minimo e un massimo, occorre la motivazione discorsiva del giudizio, al fine di rendere comprensibile l'iter logico seguito in concreto nella valutazione delle offerte tecniche ( Consiglio di Stato, sezione V, 2 febbraio 2018, n. 675 – Consiglio di Stato, sezione V, 20 settembre 2016, n. 3911 – Consiglio di Stato, sezione IV, 20 aprile 2016, n. 1556);

DATO ATTO che, nella fattispecie, il disciplinare di gara (articolo 7) prevedeva criteri di valutazione e sub criteri definiti nell'ambito di un minimo e un massimo, assicurando così la sufficienza dell'attribuzione del punteggio in forma numerica, da parte della commissione (come ribadito dalla giurisprudenza citata nel capoverso precedente);

EVIDENZIATO inoltre che, nonostante la sufficienza dell'attribuzione del punteggio in forma numerica in seguito alla previsione, nel disciplinare di gara, di criteri e sub criteri di valutazione, nonché di punteggi e sub punteggi, la commissione assicurava anche una motivazione complessiva di carattere discorsivo, per rendere ancora più chiaro l'iter logico seguito nella valutazione e nell'assegnazione dei punteggi;

RICORDATO che la valutazione delle offerte tecniche costituisce espressione dell'attribuzione, in capo alla commissione di un potere di discrezionalità tecnica, sindacabile nel merito solo in caso di manifesta erroneità, illogicità e sviamento o errori di fatto (TAR Lazio, Roma, sezione II, quater, 2/2/2011, n. 987 – TAR Campania, Napoli, sezione VIII, 25.02.2011, n. 1210 – Consiglio di Stato, sentenza 8 marzo 2011, n. 1464) e senza la possibilità di sostituire il proprio giudizio a quello della commissione di gara, (Consiglio di Stato, sezione III, 19 gennaio 2012, n. 249; Consiglio di Stato, sezione V, 23 gennaio 2012, n. 262 - TAR Campania, Napoli, Sezione prima, sentenza 10 febbraio 2022, n. 901).

SOTTOLINEATO che, in caso di gara con il criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa, la valutazione delle offerte tecniche costituisce espressione di un'ampia discrezionalità tecnica, non sindacabile nel merito, ove non inficiata da macroscopici errori di fatto o manifesta irragionevolezza (TAR Puglia, Lecce, sezione II, 4 aprile 2018, n. 549), ciò anche in relazione alla rispondenza alle esigenze della stazione appaltante e all'efficienza delle soluzioni migliorative proposte (TAR Toscana, sezione II, 5 giugno 2018, n. 797 – Consiglio di Stato, sezione V, 14 maggio 2018, n. 2853);

VISTO il **parere di precontenzioso ANAC PREC-DIR 37/19/S – fascicolo 3191/2019 del 23 settembre 2019 numero 0074040, SG-UPEAG ufficio precontenzioso e pareri**, in base al quale:

- “il voto numerico è del tutto sufficiente a rappresentare il giudizio espresso dalla commissione di valutazione e a consentire di ricostruire l'iter logico seguito quando il punteggio è, a priori, graduato secondo un riferimento a fasce prestabilite (come nel caso di specie), paramtrate al diverso grado del valore dei requisiti. In tal caso, infatti, l'applicazione dei criteri predeterminati non lascia alcun margine di discrezionalità sugli intervalli di graduazione, essendosi la stessa consumata in sede, appunto, di predeterminazione dei criteri (TAR Sicilia, sezione IV, 6 dicembre 2013, n. 2924 – delibera ANAC 687 del 18 luglio 2018)”;
- ben può la commissione assegnare il medesimo punteggio per gli elementi di carattere discrezionale (nella fattispecie per i sistemi di coordinamento), considerato che la valutazione delle offerte tecniche da parte della commissione di gara costituisce tipica espressione di discrezionalità tecnica e, come tale, è sottratta al sindacato di legittimità del giudice amministrativo, salvo che non sia manifestamente illogica, irrazionale, irragionevole, ovvero fondata su un altrettanto palese e manifesto travisamento dei fatti, ovvero ancora salvo che non vengano in rilievo specifiche censure circa la plausibilità dei criteri valutativi o la loro applicazione, non essendo sufficiente che la determinazione assunta sia, sul piano del metodo e del procedimento seguito, meramente opinabile, in quanto il giudice amministrativo non può sostituire – in applicazione del principio costituzionale di separazione dei poteri – proprie valutazioni a quelle effettuate dall'autorità pubblica (Consiglio di Stato, Sezione III, 3 marzo 2018, n. 2013 – TAR Puglia, Sezione I, 19 ottobre 2017, n. 1065 – TAR Veneto, Sezione I, 7 giugno 2018, n. 613 – delibera ANAC n. 491 del 29 maggio 2019 e n. 193 del 1° marzo 2018);

RITENUTE non sussistenti le manifeste erroneità, illogicità, irragionevolezza, in grado di consentire un sindacato di merito contro la discrezionalità tecnica della commissione;

ACCERTATO che, nei confronti di una delle cooperative consorziate ed indicata come esecutrice (codice fiscale 01811840675), non esistono procedure concorsuali in corso, come da visura del registro delle imprese – infocamere), così come risulta nulla, sempre nei confronti della medesima cooperativa, dal sistema informativo del casellario - certificato dell'anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato;

ACQUISITO d'ufficio il DURC della cooperativa codice fiscale 01811840675, dal quale risulta la posizione regolare nei confronti di I.N.P.S. e I.N.A.I.L.;

VERIFICATO che, nei confronti degli amministratori (sigg. Anahi Soledad D.S. – Marina C. – Annamaria R.) di una delle cooperative consorziate ed indicata come esecutrice (codice fiscale 01811840675), risulta nulla dal certificato del casellario giudiziale;

ACCERTATO che, nei confronti dell'altra cooperativa consorziate ed indicata come esecutrice (codice fiscale 02224820684), non esistono procedure concorsuali in corso, come da visura del registro delle imprese – infocamere), così come risulta nulla, sempre nei confronti della medesima cooperativa, dal sistema informativo del casellario - certificato dell'anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato;

ACQUISITO d'ufficio il DURC della cooperativa codice fiscale 02224820684, dal quale risulta la posizione regolare nei confronti di I.N.P.S. e I.N.A.I.L.;

VERIFICATO che, nei confronti degli amministratori (sigg. Bice M., Annalisa C., Luciano D.N D. M.) dell'altra cooperativa consorziate ed indicata come esecutrice (codice fiscale 02224820684), risulta nulla dal certificato del casellario giudiziale;

ACCERTATO che, nei confronti del consorzio di cooperative sociali (codice fiscale 01804670683), non esistono procedure concorsuali in corso, come da visura del registro delle imprese – infocamere), così come risulta nulla, sempre nei confronti della medesima cooperativa, dal sistema informativo del casellario - certificato dell'anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato;

ACQUISITO d'ufficio il DURC del consorzio di cooperative sociali con codice fiscale 01804670683, dal quale risulta la posizione regolare nei confronti di I.N.P.S. e I.N.A.I.L.;

VERIFICATO che, nei confronti degli amministratori del consorzio (sigg. Giuseppe Z., Sandro D., Alberto G., Luciano D.N.D.M., Erso N.), con codice fiscale 01804670683, risulta nulla dal certificato del casellario giudiziale;

PRESO ATTO che, tanto il consorzio, quanto le due cooperative sociali consorziate ed indicate quale esecutrici, risultavano con posizione regolare all'esito della verifica di regolarità fiscale;

ACCERTATO altresì che, in materia di illeciti professionali, la sanzione espulsiva consegue solo in seguito ad una valutazione di **gravità** tale da rendere dubbia l'integrità o affidabilità dell'impresa (art. 80, comma 5, lettera c, del codice dei contratti);

VERIFICATO che spetta alla stazione appaltante, **nell'esercizio di ampia discrezionalità**, apprezzare autonomamente le pregresse vicende professionali dell'operatore economico (Consiglio di Stato, sezione V, 29 ottobre 2020, n. 6615 – Consiglio di Stato, sezione V, 26 giugno 2020, n. 4100 – Consiglio di Stato, sezione IV, 16 febbraio 2021, n. 1443), anche in particolare rispetto al requisito della gravità (Consiglio di Stato, sezione III, 2 luglio 2021, n. 5044);

RITENUTA non grave, e quindi inidonea a sorreggere un provvedimento di esclusione dalla gara, l'annotazione iscritta nell'area B del casellario informatico dei contratti pubblici dell'ANAC a carico del consorzio con c.f. 01804670683, anche in conformità a quanto statuito dalla Corte di Giustizia, con sentenza 19 giugno 2019, n. C41/18;

RITENUTO inoltre che l'affidabilità del contraente non venga meno, in relazione a quanto ritenuto nel precedente capoverso, in quanto le ditte consorziate esecutrici, designate nell'appalto di cui al presente atto, sono diverse da quelle di cui si fa menzione nell'annotazione ANAC;

RITENUTO quindi che si è regolarmente svolta la gara e, dalla verifica della proposta di aggiudicazione, non si ravvisano vizi di legittimità tali da non consentirne l'approvazione e la consequenziale aggiudicazione definitiva, ai sensi dell'articolo 32, commi 5, 6 e 7 del codice dei contratti (Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50);

VERIFICATA la legittimità della procedura espletata e ritenuta la propria competenza sulla base dell'articolo 107, comma 3, lettera b) del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti locali, in base al quale sono attribuiti ai dirigenti le responsabilità delle procedure d'appalto e di concorso, a conferma di quanto precedentemente stabilito dal decreto legislativo 15.05. 1997, n. 127, all'articolo 6, comma 2 (nello stesso senso, Consiglio di Stato, sezione V, 26 gennaio 1999, n. 64/ Consiglio di Stato, Sezione V, 6 maggio 2002, n. 2408/Consiglio di Stato, sezione V, 26 settembre 2002, n. 4938);

#### RICHIAMATI:

- i principi di economicità, efficacia, imparzialità, pubblicità e trasparenza dell'azione amministrativa (articolo 1, comma 1, della legge 7 agosto 1990 numero 241 e s.m.i.);
- la legge 6 novembre 2012 numero 190: "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione";
- l'art. 1, comma 15 della Legge 6 novembre 2012 n. 190, che definisce la trasparenza dell'attività amministrativa come livello essenziale delle prestazioni concernenti i diritti sociali e civili, ai sensi dell'articolo 117, 2° comma, lettera m) della costituzione, e stabilisce che la trasparenza è assicurata mediante pubblicazione delle informazioni relative ai procedimenti amministrativi sui siti ufficiali delle pubbliche amministrazioni secondo criteri di facile accessibilità, completezza e semplicità di consultazione e nel rispetto delle disposizioni in materia di segreto di Stato, segreto d'ufficio di protezione dei dati personali;

CONSIDERATO che le pubbliche amministrazioni sono tenute ad assicurare la trasparenza, quale livello essenziale delle prestazioni, nei procedimenti maggiormente esposti al rischio di corruzione;

VERIFICATO, ai fini dell'applicazione della Legge n. 190/2012 in materia di anticorruzione, di non avere l'obbligo di astensione per conflitto di interesse sul presente atto e che lo scrivente responsabile ha applicato il divieto di intrattenere, sia nella fase contabile dell'impegno che in quello della liquidazione ed in genere durante l'esecuzione dei rapporti di lavori, servizi e forniture pubblici, rapporti con il "prestatore d'opera";

RISCONTRATO il rispetto della normativa relativa al trattamento dei dati personali di cui al Regolamento (UE) generale per la protezione dei dati personali n. 2016/679 (General Data Protection Regulation o GDPR);

#### VERIFICATO:

- che sono stati rispettati i termini previsti dalla legge e dai regolamenti per la conclusione del procedimento di riferimento;
- il rispetto delle disposizioni sul procedimento amministrativo di cui alla Legge n. 241 del 7 agosto 1990;
- che sono stati rispettati gli obblighi di pubblicità, trasparenza e accessibilità dei dati relativamente al provvedimento finale che viene adottato con la presente determinazione;

ACCERTATA, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativo/contabile di cui all'articolo 147-bis, comma 1, del D. Lgs. 267 2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;

DATO ATTO, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'articolo 147 bis, comma 1, del D.lgs. n. 267/2000 e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, che il presente provvedimento comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente e, pertanto, sarà sottoposto al controllo contabile da parte del Responsabile del servizio finanziario, da rendersi mediante apposizione del visto di regolarità contabile e dell'attestazione di copertura finanziaria, parti integranti e sostanziali della presente determinazione;

#### DETERMINA

1. Approvare i verbali rimessi dalla commissione giudicatrice della gara per l'affidamento dei servizi di **SORVEGLIANZA SUGLI SCUOLABUS DURANTE IL TRASPORTO SCOLASTICO**, per le motivazioni riportate in premessa, nonché per quelle contenute negli stessi verbali ai quali espressamente si rinvia e, per l'effetto, aggiudicare definitivamente la gara di che trattasi a **CONSORZIO GLOBAL MED CARE**, con sede legale in Via San Giacomo s.n.c., 66020 SCERNI (CH) e sede operativa alla Via Piave, n. 75, 66034 LANCIANO (CH), Pec: [direzione@pec.consorziogmc.eu](mailto:direzione@pec.consorziogmc.eu), p. iva: 01804670683 (ribasso del 12% - prezzo orario offerto IVA esclusa pari ad € 19,80 - tutte le azioni di carattere tecnico previste nel progetto con particolare riferimento anche alle miglorie);
2. Trasmettere la presente determinazione a tutti i concorrenti partecipanti alla gara, per legale conoscenza.

---

#### VISTO DI REGOLARITA' TECNICA

Il Responsabile del Settore ai sensi dell'art. 147/bis del TUEL 267/2000 e dell'art. 11 del Regolamento sui controlli interni in ordine alla proposta n.ro 1830 del 11/10/2022 esprime parere **FAVOREVOLE**.

Visto di regolarità tecnica firmato dal Responsabile del Settore Dott. D'ARCANGELO ANTONINO in data 11/10/2022.

---

#### VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Il Responsabile del Settore Economico Finanziario, ai sensi del D.Lgs. 267/2000 art. 151 c. 4, in ordine alla regolarità contabile della Proposta n.ro 1830 del 11/10/2022 esprime parere: **FAVOREVOLE**.

Dati contabili:

Visto di Regolarità Contabile firmato dal Responsabile del Settore **VERRIGNI ELENA** il 11/10/2022.

---

#### NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 2124

Il 11/10/2022 viene pubblicata all'Albo Pretorio la Determinazione N.ro 1455 del 11/10/2022 con oggetto: **GARA PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI SORVEGLIANZA SUGLI SCUOLABUS. AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA**

Resterà affissa per giorni 15 ai sensi dell'art 124 del T.U. 267/2000.

Esecutiva ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

Nota di pubblicazione firmata da Dott. D'ARCANGELO ANTONINO il 11/10/2022.